



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Viale G. Vadi, n. 7 - 57033 Marciana Marina - Tel. 0565/99002 – Fax:0565/904321
e-mail: comune@marcianamarina.toscana.it
internet: www.marcianamarina.toscana.it



REGOLAMENTO DELL'ORNATO ED ARREDO URBANO

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2008,
modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 5 maggio 2010.*

INDICE SOMMARIO

TITOLO I Disposizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

- Art. 1 (manto di copertura)
- Art. 2 (canne fumarie e torrini esalatori)
- Art. 3 (abbaini e lucernari)
- Art. 4 (cornicioni e gronde)
- Art. 5 (canali di gronda)
- Art. 6 (terrazze piane, volumi incongrui, ringhiere)
- Art. 7 (superfici di facciata – regole generali)
- Art. 8 (intonaci)
- Art. 9 (colori)
- Art. 10 (serramenti)
- Art. 11 (porte e portoni)
- Art. 12 (tende parasole e pergolati)
- Art. 13 (elementi in ferro)
- Art. 14 (cavi elettrici telefonici tubazioni gas e acquedotto)
- Art. 15 (oggettistica tecnologica)
- Art. 16 (sistema delle aree esterne ai fabbricati e disciplina del verde pubblico e privato)
- Art. 17 (accesso dei veicoli e passi carrabili)
- Art. 18 (recinzioni)
- Art. 19 (spazi inedificati, edifici in disuso)
- Art. 20 (toponomastica e segnaletica)
- Art. 21 (numero civico degli edifici)

TITOLO II Disposizioni per le tipologie di arredo urbano

- Art. 1 (disciplina del verde ed interventi relativi ad aree scoperte pubbliche)
- Art. 2 (decoro degli spazi pubblici o d'uso pubblico)
- Art. 3 (occupazione degli spazi pubblici o d'uso pubblico da parte di soggetti privati)
- Art. 4 (tende e tettoie)
- Art. 5 (edicole, chioschi e pensiline)
- Art. 6 (impianti di illuminazione esterna pubblica e privata)
- Art. 7 (insegne e vetrine)
- Art. 8 (preinsegne)
- Art. 9 (segnali turistici e di territorio)
- Art. 10 (targhe professionali)
- Art. 11 (cassonetti di raccolta rifiuti, parcometri, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi)
- Art. 12 (sanzioni)
- Art. 13 (disposizioni transitorie e finali)

Allegato "1" – Tipologia dei vasi

Premesse

L'obiettivo prefissato con l'applicazione della disciplina prevista nel presente Regolamento è da intendersi articolato su due fronti:

- 1) mettere a punto una metodologia di risanamento che possa porsi come punto di riferimento per le future azioni di intervento previste sul patrimonio edilizio esistente, soprattutto quelli ricadenti nell'ambito dell'area urbana;
- 2) disciplinare le tipologie di arredo urbano promuovendo altresì le attività commerciali esistenti nei suddetti ambiti urbani, creando aree vitali in cui il commercio rappresenta un elemento di qualificazione; la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici e degli spazi privati aggettanti vie, Piazze, corti e cortili pubblici.

TITOLO I

Disposizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Art. 1 (manto di copertura)

- a) Per tutti gli edifici ricadenti nell'ambito dell'area urbana e nello specifico classificati nel vigente Regolamento Urbanistico come edificato testimoniale, storico documentario, ambientale, monumentale, il rifacimento del manto di copertura dovrà riproporre la tipologia esistente, se compatibile con la tradizione storica locale, prescrivendo l'impiego esclusivo di tegole in laterizio a coppo ed embrice alla Toscana.
- b) E' da escludersi in modo categorico, l'impiego di tegole in materiale diverso dal laterizio, del tipo marsigliese, olandese, o di tegole portoghesi.
- c) Nel caso di rimaneggiamento del manto di copertura tradizionale è obbligatoria la riutilizzazione, per quanto possibile, dei medesimi coppi esistenti.
- d) Negli edifici di particolare pregio storico – architettonico è fatto obbligo di utilizzare il materiale di recupero, salvo diverse disposizioni impartite dalla Commissione Paesaggio in sede di verifica progettuale e/o della competente Soprintendenza di Pisa.

Art. 2 (canne fumarie e torrini esalatori)

- a) per tutti i comignoli nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali è obbligatorio il restauro conservativo.
- b) Nei casi nei quali è possibile documentare un grave stato di degrado, è consentita la ricostruzione conservando le forme precedenti ed impiegando le stesse tecniche costruttive.
- c) Eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento sono consentibili, previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e soprattutto in relazione alle esigenze di tutela ambientale.
- d) Nei casi di riordino delle coperture, viene prescritto il raggruppamento dei comignoli esistenti che dovranno essere costruiti con forme e materiali tradizionali.
- e) Le canne fumarie, in caso di nuovo posizionamento devono risultare più alte di almeno mt. 1,00 sul tetto, dei parapetti e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di mt. 10.

- f) E' vietato costruire nuove canne da fumo applicate alle parti visibili dallo spazio pubblico; per quelle esistenti, nei casi di ristrutturazione complessiva dell'edificio, si prescrive la eliminazione con riorganizzazione funzionale.
- g) In particolari situazioni di necessità potranno essere prese in esame soluzioni esterne, anche non tradizionali, purché inserite in un progetto generale della facciata e/o coperture.
- h) L'eventuale intonaco della canna fumaria, da stendersi esclusivamente su superfici a faccia a vista, deve essere dipinto dello stesso colore della facciata.
- i) Sono da escludersi pertanto canne fumarie e comignoli in materiali diversi dal mattone a faccia a vista e del laterizio intonacato.
- j) I torrini esalatori devono riproporre le forme ed i materiali dei comignoli.
- k) I torrini esalatori, se non protetti da coppi speciali, potranno sporgere dal manto di copertura solo se rivestiti in lamiera di rame ossidato.
- l) Ogni qual volta venga presentata domanda per il restauro o la ristrutturazione globale di facciata o della copertura sarà obbligatoria l'eliminazione o il rifacimento con forme e materiali tradizionali dei comignoli e toni incongrui.

Art. 3 (Abbaini e Lucernari)

- a) E' obbligatorio il restauro di tutti gli ~~abbaini esistenti~~ nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali. Per i casi nei quali è possibile documentare un elevato ~~degrado~~, è consentita la ricostruzione conservando le forme precedenti ed impiegando le stesse tecniche costruttive.
- b) E' consentito il restauro degli abbaini esistenti in cui non siano in contrasto con le linee compositive ed architettoniche del fabbricato.
- c) Eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento degli abbaini esistenti, sono consentibili previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e soprattutto in relazione alle esigenze di inserimento nel contesto urbano, vietando per l'edificio ubicato sul lungomare abbaini o lucernari con vista mare.

Art. 4 (Cornicioni e Gronde)

- a) Gli aggetti di gronda, in tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi costitutivi riferibili a tecniche tradizionali, devono in prima istanza essere trattati con criteri di restauro conservativo. Se ciò non fosse possibile, previa analisi della Commissione Paesaggio, gli aggetti di gronda possono essere ricostruiti seguendo le forme, l'aggetto e le tecniche costruttive tradizionali.
- b) Le mensole e le cornici di gronda in materiale lapideo devono essere sempre restaurati. E' ammessa la sostituzione parziale con nuovi elementi simili per forma, materiale e colorazione, solo in casi eccezionali debitamente documentati ed autorizzati.
- c) Per i cornicioni è prescritta la sola ripulitura con opportuni lavaggi eseguiti in modo leggero, escludendo sempre l'impiego di sabbiature. In nessun caso i lati terminali (profili, sezioni) dei cornicioni di gronda e delle eventuali sporgenze, possono essere dipinti o alterati.
- d) Le cornici mondanate in intonaco devono essere consolidate e le eventuali parti mancanti devono essere ricostruite con malta analoga a quella esistente per ingredienti, composizione e cromatismo servendosi di una apposita sagoma, con profilo del tutto uguale a quello esistente, nel caso in cui presentino particolari caratteristiche decorative.

Art. 5 (Canali di Gronda e Pluviali)

- a) I canali di gronda e le calate dei canali di gronda dovranno essere realizzati in rame. E' da escludersi l'uso del materiale plastico, dell'acciaio o della lamiera zincata.

- b) I canali ed i pluviali dovranno avere un sviluppo circolare, consono alle tradizioni del luogo. Si esclude pertanto lo sviluppo quadrato o rettangolare.
- c) Il posizionamento dovrà essere oggetto di particolare studio in relazione dell'edificio ed in ogni caso alla partitura compositiva della facciata. Di norma i pluviali devono essere posizionati, seguendo una linea verticale, alle estremità della facciata, prevedendone, per quanto possibile, l'uso delle facciate contigue. I pluviali non devono essere posizionati al centro della facciata, se non per comprovate esigenze funzionali; i pluviali non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi; in presenza degli aggetti e delle cornici orizzontali, devono rispettare l'integrità.
- d) La parte terminale del pluviale dovrà essere in ghisa; in alcuni casi è preferibile il posizionamenti sottotraccia con raccordo alla fognatura alle acque chiare.

Art. 6 (Terrazze Piane, Volumi incongrui, Ringhiere)

- a) Non sono ammesse nuove terrazze piane di copertura nell'ambito del centro abitato di Marciana Marina.
- b) Quelle esistenti sono tollerate siano alla richiesta di intervento unitario di facciata o di riordino delle coperture, purché a suo tempo regolarmente autorizzate. In questi casi si dovranno privilegiare soluzioni progettuali volte alla eliminazione della terrazza riproponendo una copertura a falde inclinate; in alternativa potrà essere tollerato il mantenimento della terrazza a condizione che siano studiate specifiche modalità per un corretto inserimento ambientale con particolare attenzione per le soluzioni adottate i parapetti e la pavimentazione. I terrazzi di copertura che rivestono un valore storico architettonico dovranno essere restaurati.
- c) E' vietata la realizzazione di nuovi volumi tecnici sporgenti dalle coperture. Per i volumi incongrui esistenti è facoltà dell'amministrazione comunale chiederne la rimozione e la demolizione, senza ripristino. Nei casi di interventi unitari o di riordino delle coperture, il progetto deve prevedere l'eliminazione dei volumi incongrui.
- d) E' vietato l'inserimento di ringhiere o parapetti nelle coperture esistenti. Fanno eccezione i Sali casi nei quali è dimostrabile che i parapetti costituiscono parte integrante del progetto unitario di facciata.
- e) Le ringhiere ed i parapetti esistenti, in contrasto con l'impianto di facciata, devono essere rimossi, ripristinando l'intero manto di copertura.

Art. 7 (Superfici di facciata – Regole generali)

- a) E' obbligatorio conservare le tecniche di trattamento originario nelle facciate storiche. La presenza di tracce di finiture storiche sui fronti degli edifici determina la procedura di cantiere: sono di riferimento per le tecniche di restauro. Gli interventi saranno indirizzati al consolidamento delle parti esistenti ed all'integrazione delle parti degradate o mancanti.
- b) E' obbligatoria la conservazione dei segni compositivi di facciata (elementi dell'ornato). E' ammessa la rimozione nei soli casi, documenti approvati dalla Commissione Paesaggio nei quali i segni compositivi non appartengano ai modelli di progetto unitario della facciata e non siano di valore.
- c) Gli interventi unitari di facciata dovranno avere cura di recuperare e di evidenziare i vecchi numeri civici, le targhe stradali, le lapidi commemorative ed indicative, i ferri battuti e ogni particolare che costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio.

Art. 8 (Intonaci)

- a) E' vietato ridurre a faccia a vista edifici che presentano facciate intonacate, o che evidenziano tracce storiche di tecniche coprenti.
- b) E' sempre da privilegiare la conservazione dei vari intonaci storici esistenti a base di malta di calce, mediante pulitura e consolidamento. Sono ammesse integrazioni agli intonaci esistenti purché realizzate con materiali, granulometrie e tecniche analoghe a quelle originali da conservare.
- c) In assenza di apparati decorativi di facciata e documentata l'impossibilità di recuperare gli intonaci esistenti, è possibile ripristinare un nuovo intonaco con tecniche e materiali tradizionali.
- d) Il rifacimento totale o parziale degli intonaci deve prevedere l'impiego di malta composta da leganti tradizionali (calce naturale e/o grassello in calce, con sigla NHL3,5) e sabbia; è consentito l'uso di intonaci premiscelati. Sono tassativamente escluse le malte cementizie, le malte a base di calce idraulica artificiale. E' vietato la realizzazione di intonaci o rivestimenti plastici di qualsiasi genere.
- e) Nei casi di rifacimento, integrazioni o manutenzione degli intonaci, l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso a tutti i prospetti dell'unità edilizia, anche se di proprietà diverse, visibili dalla pubblica via.

Art. 9 (Colori)

- a) Le fronti delle case devono essere tinteggiate, oppure semplicemente intonacate se il colore è già presente nella pasta cementizia. E' vietata la realizzazione di paramenti esterni in mattoni a vista se non previsti nella soluzione esistente.
- b) Per le tinteggiature devono adottarsi colori e materiali che risultino coerenti con l'ambiente urbano e il paesaggio in generale riconducibili al tinteggio storico rintracciabile attraverso l'analisi di paramenti murari. Non sono ammesse tinteggiature parziali di prospetti di configurazione unitaria, se non per ripristinare piccole parti degradate. Non è ammessa la verniciatura di elementi di finitura in pietra, quali mensole, bancali, cornicioni.
- c) E' vietata la tinteggiatura parziale degli edifici con colori in contrasto rispetto al resto della facciata. Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce devono seguire un partito architettonico unitario e non essere differenziati per le singole proprietà. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l'estensione della facciata dell'edificio.
- d) E' vietata la sabbiatura dei paramenti murari a faccia a vista. Sono ammesse in via eccezionale microsabbie localizzate per pulitura in presenza di particolari elementi di degrado.
- e) Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono essere intonacate integralmente.
- f) Il colore delle facciate deve rispondere quello originale. Laddove non sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti, con l'obbligo comunque di comunicare all'Uff. Tecnico la nuova cromia da porre in opera e che verrà autorizzata di volta in volta.
- g) Negli edifici appartenenti a più proprietari i colori, i materiali, la forma di gronde, pluviali, finestre, davanzali, balconi, ringhiere, serramenti, persiane, opere di arredo, pergolati, tende se previste, devono essere gli stessi per l'intero edificio.
- h) Nell'ambito dell'area urbana, soprattutto quella più marcatamente antica sono vietate le tinteggiature a base di pitture lavabili, gli spatolati plastici o sintetici.
- i) Quando le facciate di una costruzione siano indecorose, " soprattutto quelle aggettanti sulla pubblica via " o il lavoro di tinteggiatura dei prospetti sia stato eseguito con colori

inadeguati alle caratteristiche dell'ambiente urbano, il competente funzionario ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine non superiore a mesi 3 (tre), decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio recuperando le spese relative mediante le disposizioni di legge vigenti.

j)

Art. 10 (Serramenti)

- a) I serramenti esterni devono essere a persiana alla fiorentina realizzati in legno. La colorazione dovrà essere armonizzata con quella della facciata e che dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dall'Uff. Tecnico.
- b) Sono vietati serramenti esterni in plastica, in metallo o in materiali incongruo.
- c) E' vietato l'uso di serramenti esterni nelle finestre del piano terra, prospicienti la pubblica via, che si aprono verso l'esterno.
- d) E' vietato l'uso di avvolgibili di qualsiasi natura e materiale di veneziane esterne di serramenti con ferramenta montana a vista.
- e) Nel caso di serramenti preesistenti che non rispondano alle specifiche delle precedenti prescrizioni in fase di recupero e ristrutturazione si dovrà provvedere alla sostituzione con infissi tradizionali.
- f) Gli infissi dovranno essere di norma a doppia anta, realizzati esclusivamente in legno.
- g) Le aperture della facciata, ad eccezione del piano terra, dovranno presentare finestre omogenee per tipo e colorazione. Sono vietati vetri a specchio.
- h) Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'uso della ferramenta degli infissi interni ed esterni, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma – imposta che, quando non più utilizzabili, dovranno prendere la forma e la lavorazione di quelli tradizionali.

Art. 11 (Porte e Portoni)

- a) I portoni e le porte esistenti, appartenenti all'impianto di facciata storico, o comunque rappresentanti indubbi punti di qualità e identità culturale, devono essere oggetto di sola manutenzione e restauro conservativo.
- b) In caso di esteso degrado dell'infisso in legno, si potrà intervenire attraverso la sostituzione con infisso di eguali dimensioni, forme, materiali e finiture.
- c) Tutte le porte, i portoni del centro storico di Marciana Marina dovranno essere arretrate rispetto al filo di facciata.
- d) Sono vietati i vetri a specchio ed i vetri colorati.
- e) La colorazione degli infissi di porte e portoni, fermo restando il concetto di recupero del colore originale e della integrazione cromatica dell'intera facciata, può diversificarsi da quella degli infissi di finestre e porte finestre dei piani superiori.
- f) In presenza di interventi unitari di restauro di facciata, dovranno essere rimossi gli infissi esterni realizzati recentemente in lega leggera, ferro e quant'altro incongruo per forma e materiale rispetto al complesso dell'edificio.
- g) Sono vietate le chiusure a serranda a maglia e a fascioni continui in lamiera, i cancelletti detraibili, le doghe ribaltabili a libro sull'esterno della facciata.

Art. 12 (Tende parasole e pergolati)

- a) L'Esposizione di tende parasole a finestre, balconi e terrazze privati è soggetto a Dichiarazione di Inizio Attività a firma di tecnico abilitato ed al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
- b) Gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di tende esistenti sono da considerarsi interventi di ordinaria manutenzione.
- c) Le tende al pari delle insegne, costituiscono elementi percettivi del luogo urbano, pertanto per posizione, materiale, colore e forma, devono essere compatibili alla valenza architettonica dell'edificio e della zona, non in contrasto con la visuale prospettica della via e siano, per forma e dimensione, contestualizzate al linguaggio informativo d'intorno, non debbono arrecare ostacolo al percorso pedonale ed alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.
- d) Le tende dovranno risultare omogenee per ogni facciata di edificio sia nella forma, sia nel colore e materiale e dovranno essere mantenute in buono stato di sicurezza e di decoro.
- e) Per tipologia e dimensionamento valgono le disposizioni indicate al Titolo II art. 4.
- f) E' vietata l'installazione di pergolati ai piani superiori dei fabbricati ricadenti nell'ambito del lungomare ed area urbana storicamente più urbanizzata.
- g) Nel caso di ammissibilità dell'intervento i pergolati dovranno assumere forme semplici ed esteticamente compatibili con il contesto ambientale circostante, costituiti da profilati in legno con copertura permeabile " tipo canniccio " ed attutiti previa idonea piantumazione con essenze arboree tipico del luogo.
- h) Nel caso di richiesta per una singola installazione di pergolato per una sola unità abitativa facente parte di un complesso condominiale, la Dichiarazione di Inizio Attività dovrà essere corredata da una dichiarazione da parte di tutti i proprietari o aventi titolo, di accettazione e di impegno a posizionarla anch'essi con le stesse forme, dimensioni e tipologia. I progetti presentati successivamente dovranno comunque indicare le caratteristiche delle tecniche già installate

Art. 13 (Elementi in ferro)

- a) Ringhiere e balaustre di balconi e terrazze devono essere realizzati di norma in ferro battuto a disegno semplice. Grate, stendardi, cancelli, cancellate, ferma imposte, portabandiera, aste di meridiani originali non sono rimovibili. In caso di documentato degrado devono essere sostituiti con elementi simili per materiali, forme e colori agli elementi tradizionali.
- b) Il trattamento di tutti questi elementi in ferro dovrà riproporre il colore originale mediante, pulitura e utilizzo di disossidanti fosforati e vernici opache di protezione. In alternativa è consentito l'impiego di oli protettivi trasparenti che bloccano il processo di ossidazione.

Art. 14 (Cavi elettrici telefonici tubazioni gas e acquedotto)

- a) Nel caso di restauro complessivo di facciate e tassativo riordinare in modo organico i cavi delle rete elettrica e telefonica attualmente riuniti in modo disorganico nel prospetto principale, in modo da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico e nel contempo occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi.
- b) Per accogliere ed organizzare in facciata tutti i cavi ed i fili degli impianti di illuminazione pubblica, ENEL e telefoni, dove possibile, si devono creare apposite scanalature interne alle murature o condotti atti allo scopo.
- c) I criteri di riordino per gli interventi sono i seguenti:
 - ❖ Realizzazione di condotti sotto traccia atti a raccogliere i cavi; *in alternativa*
 - ❖ Calate verticali poste in corrispondenza dei confini delle unità edilizie (che non necessariamente corrispondono ai confini della proprietà).
 - ❖ Le calate dei cavi possono essere nascoste dai pluviali di gronda.

- ❖ Percorsi orizzontali posti sotto il manto di copertura, immediatamente al di sopra del canale di gronda.
 - ❖ I cavi possono essere posti al di sopra delle fasce di marcapiano, fasce di gronda o fasce marcadavanzale, il più possibile arretrati per essere occultati alla vista. In questo caso i cavi dovranno essere dipinti nello stesso colore della fascia
- d) Le tubazioni del gas, di norma, non possono essere installate a vista sulla facciata. Le tubazioni, per quanto previsto da norme di sicurezza, devono trovare alloggiamento nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via.
- e) In casi eccezionali, qualora non sia possibile altrimenti, su specifica autorizzazione, le tubazioni saranno collocate sulla facciata principale; in questo caso estremo, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa, nascoste dai canali di gronda.
- f) Il contatore del gas deve trovare alloggiamento in un apposito luogo all'interno dell'edificio. Se ciò non fosse possibile è tollerata l'installazione in facciata in una apposita nicchia opportunamente occultata da una chiusura a filo di facciata:
- ❖ Gli sportelli dovranno essere in ghisa, colore ferro naturale o colore della facciata;
 - ❖ Su facciate intonacate si ammettono sportelli in plastica a filo, opportunamente trattati per accogliere un'intonachino identico a quello di facciata;
 - ❖ Su facciate a mattone faccia a vista saranno consentiti sportelli con telai in ferro e cornici possibilmente a scomparsa e rivestimento con gli stessi mattoni (recuperati) dalla facciata.
- g) Le condutture dell'acqua non possono essere posizionate in facciata.
- h) Il contatore principale deve trovare alloggiamento in un apposito luogo all'interno dell'edificio. Se ciò non fosse possibile, è consentibile l'installazione in facciata in una apposita nicchia ordinatamente allineata con quella del gas e opportunamente occultata da una chiusura, a filo facciata. La nicchia deve essere dipinta dello stesso colore della facciata o della zoccolatura a seconda della posizione assegnata.

Art. 15 (Oggettistica tecnologica)

- a) Campanelli, citofoni, videocitofoni, cassette postali devono essere collocati preferibilmente negli sguinci del vano porta, in facciata ai fianchi dell'ingresso, sul portone d'ingresso;
- b) E' vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento d'aria e qualunque altro apparecchio tecnologico in facciata o sui balconi dei prospetti principali di tutti i fabbricati ricadenti nell'ambito del lungomare ed area urbana più antica.
- c) L'installazione di apparecchi tecnologici è tollerata, solo nel caso che essi siano mimetizzati ed in ogni caso l'ingombro dell'apparecchiatura dovrà essere collocato all'interno e non all'esterno del muro.
- d) Sono vietate sulla facciata le prese d'aria per i camini o caldaie, i fori per l'esalazione dei fumi ed i fili della rete televisiva.
- e) E' vietato installare pompe di calore, unità motocondensanti e simili sulle falde delle coperture inclinate. Queste installazioni sono ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visive da luoghi pubblici.
- f) Le antenne e parabole televisive, possono essere collocate, in numero non superiore ad una per ogni unità condominiale, esclusivamente sulla copertura degli edifici a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto. Sono vietate pertanto le installazioni su balconi e terrazzi non di copertura. Si consiglia l'installazione a falda

interna per mitigare l'impatto. Colorazione delle parabole " color mattone oppure trasparenti "

- g) Nel caso si provveda ad un intervento sulla copertura parziale o totale o alla manutenzione ordinaria del tetto, è fatto obbligo di centralizzare le antenne televisive esistenti.

Art. 16 (Sistema delle aree esterne ai fabbricati e disciplina del verde pubblico e private)

- a) Nel caso di interventi edilizi la sistemazione esterna " realizzazione cortili e giardini " dovrà essere parte integrante del progetto edilizio e, perché tale, costituisce vincolo ai fini dell'ultimazione delle opere.
- b) L'abbattimento d'alberi d'alto fusto è soggetta a procedura autorizzativa.
- c) Sono esclusi dalla procedura indicata alla lettera "a" gli abbattimenti di piante arboree in ottemperanza ai disposti del Codice Civile in materia di distanze legali di piantagione o in base a specifiche disposizioni di legge statali o regionali in materia di tutela di reti, servizi ed opere di pubblica utilità. In tutti i suddetti casi, l'abbattimento è eseguibile senza atto autorizzativi se rispettoso dei seguenti criteri prescrittivi:
- ❖ Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovo individui arborei preferibilmente di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale da reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale.
 - ❖ In caso d'alberi e ogni altra vegetazione prospicienti con spazi pubblici dovrà essere garantita la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare e occorrerà considerare che lo sviluppo prevedibile della chioma non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione e soleggiamento degli edifici confinanti.
 - ❖ In casi particolari e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, sarà possibile la messa a dimora d'individui arborei a confine con spazi pubblici.
- d) L'esecuzione di tali interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso d'intervento non conformi ai suddetti criteri, applicando la sanzione pecuniaria, così come previsto dall'art. 7 Bis. Del D.Lgs 267/2000, da 25 a 500 Euro.
- e) Non sono soggette ad autorizzazione e non vi è obbligo di comunicazione l'attività indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole e forestali, le sistemazioni del terreno a quest'ultimo strettamente connesse, i reimpianti o diradamenti volti al ripristino raggiungimento del sesto d'impianto previsto, le potature " leggere " degli alberi d'alto fusto.
- f) E' vietata comunque la messa a dimora di determinate essenze arboree laddove risultino in contrasto con l'ambiente.

Art. 17 (Accesso dei veicoli e passi carrabili)

- a) Fatto salvo quanto previsto nel vigente Regolamento Edilizio del Comune di Marciana Marina, l'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati coperti o scoperti o loro pertinenze è consentito tramite passi carrabili autorizzati dall'Amministrazione Comunale e individuati dall'apposito segnale previsto dal Codice della Strada.
- b) E' concessa a spese dell'edificante e sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale, l'apertura di nuovi passi carrabili per l'accesso agli spazi privati alle seguenti condizioni:

- ❖ La larghezza del passo carrabile non deve essere superiore a mt. 4,50; in caso d'attività produttive tale larghezza non dovrà superare mt. 6,50.
 - ❖ La distanza del passo carrabile dalle intersezioni stradali non deve essere inferiore a mt. 5,00 fatti salvi i casi comprovata impossibilità attestata dal progettista e autorizzata con specifica deroga.
 - ❖ In caso di modifica del marciapiede esistente, l'abbassamento dello stesso non deve comportare la creazione di gradini, avendo l'accortezza di raccordare la quota inferiore con rampe di pendenze rispondente alla normativa sulle barriere architettoniche, utilizzando materiale dello stesso tipo dell'esistente. Se presenti non potranno essere chiuse caditoie o bocchette di scarico delle acque meteoriche.
- c) In caso di chiusura di passo carraio esistente, dovrà essere ripristinato a cura e spese del richiedente il suolo pubblico antistante, riportando in quota e in continuità la pavimentazione del marciapiede o della carreggiata.

Art. 18 (Recinzioni)

- a) Gli spazi scoperti di pertinenza delle costruzione possono essere delimitati con recinzioni o con siepi in vivo. Le recinzioni che fronteggiano spazi pubblici dovranno permettere la più ampia visione da e verso l'esterno.
- b) Tutti i manufatti dovranno rispettare l'allineamento con le recinzioni esistenti e non dovranno ostacolare la visibilità delle intersezioni o degli innesti stabili.
- c) L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accogliere o richiedere per esigenze ambientali, igieniche o di sicurezza, soluzioni alternative di recinzione.
- d) I cancelli o/e i portoni carrabili d'accesso alla proprietà privata dovranno essere arretrati per consentire l'immissione e l'uscita di un veicolo senza occupare la sede stradale. In caso di strade senza uscita o in caso di impossibilità tecnica per ragioni di limitazione della godibilità della proprietà privata il cancello può essere messo in allineamento della recinzione a condizione che sia dotata di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza.
- e) Gli interventi di realizzazione di nuove recinzioni fronteggianti spazi pubblici, sostituzione o modifica con apertura di passi carrai conformi ai disposti del presente Regolamento sono soggetti a Permesso a Costruire presentata ai sensi di legge.

Art. 19 (Spazi inedificati, edifici in disuso)

- a) Per motivi di decoro e di sicurezza le aree inedificate e gli edifici in disuso sono assoggettati, da parte degli Enti e dei soggetti proprietari, alla cura e al decoro previsto per tutte le parti del territorio comunale.
- b) Gli spazi inedificati, gli edifici dimessi o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o possono determinare condizioni di disordine poco consone al contesto urbano o pericolo d'ordine statico, devono essere adeguatamente recintati o resi inaccessibili e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e, se necessario, disinfestazione e derattizzazione, anche nel caso in cui sia prevista la demolizione o sistemazione. Sarà cura della proprietà provvedere, secondo le procedure di legge alla raccolta e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali (inerti, tossico – nocivi, ecc.) scaricati anche abusivamente su area privata e all'eventuale bonifica del suolo e/o sottosuolo nel caso d'accertato inquinamento.
- c) Il competente funzionario può, per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, d'igiene e decoro prescrivere che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici o d'uso pubblico siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie di stabilità, durata e aspetto decoroso.

Art. 20 (Toponomastica e segnaletica)

- a) L'Amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni:
 - ❖ Targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche.
 - ❖ Le piastrine e i capisaldi con indicazioni altimetriche, di tracciamenti, d'idranti ecc.
 - ❖ Le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico, solo se non vi sono soluzioni alternative.
 - ❖ I sostegni per i fili conduttori elettrici solo se non vi sono soluzioni alternative.
- b) Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.
- c) I cartelli per segnalazioni stradali, le targhe relative ai pubblici servizi, i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto dovranno essere collocati su appositi pali e non dovranno interessare direttamente i prospetti delle costruzioni.
- d) L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico e essere pericolosa per i pedoni.
- e) Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi indicatori di cui ai commi precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'Ente interessato che possono prescrivere, se ritenuto necessario, le cautele del caso.
- f) La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli Enti o privati installatori.

Art. 21 (Numero civico degli edifici)

- a) L'Amministrazione comunale assegna il numero civico, così come stabilito dall'art. 43 DPR 30 maggio 1989, n. 223, da porsi a cura e spese del proprietario così come le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato.
- b) Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, possibilmente ad un'altezza variabile da mt. 2 (due) a mt. 3 (tre).
- c) In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne d'accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine di 15 (quindici) giorni, gli indicatori assegnatigli.

TITOLO II

Disposizioni per le tipologie di arredo urbano

Premesse

Il presente titolo suddivide gli interventi d'arredo urbano tra opere da eseguire su suolo pubblico, compresa l'installazione di mezzi pubblicitari che necessita di specifica concessione d'occupazione e/o autorizzazione, ed interventi su proprietà privata, soggette a procedure diversificate, secondo la natura e caratteristiche degli stessi.

Fornisce e disciplina la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici e dei suoli pubblici, del verde ed interventi relativi ad aree scoperte pubbliche.

Art. 1 (Disciplina del verde ed interventi relativi ad aree scoperte pubbliche)

- a) Le aree verdi pubbliche o d'uso pubblico devono essere mantenute in buono stato di conservazione, pulizia e decoro da parte del Comune di Marciana Marina ed eventuali concessionari.
- b) Compatibilmente con l'estensione e la funzione dell'area, i giardini pubblici e di uso pubblico devono essere resi accessibili e funzionali mediante l'installazione d'attrezzature e impianti, quali quello d'illuminazione, d'irrigazione, panchine, fontanelle, rastrelliere per biciclette, cestini porta – rifiuti, giochi per bambini ed altre attrezzature d'uso pubblico.
- c) Nelle aree a verde pubblico è consentito l'abbattimento d'individui arborei per ragioni di pubblica incolumità, cattive condizioni fito - anitarie o conclusione del ciclo vitale o quando l'apparato radicale è causa di danno grave o dissesti di pavimentazione od opere murarie, previa istruttoria tecnica certificata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- d) Le alberature lungo i percorsi viari e pedonali dovranno essere mantenute in buono stato e reimpianti gli individui arborei mancanti, provvedendo alla ricomposizione dei filari con individui arborei, possibilmente della medesima specie, ad accezione dei casi documentati d'incompatibilità fito – sanitarie.
- e) Le aree attualmente attrezzate devono essere solo oggetto di opere di manutenzione ordinaria, i cestini portarifiuti dovranno essere realizzate in ghisa architettonica; le panchine con telaio in ghisa architettonica e stecche in legno lamellare; lampioni per l'illuminazione pubblico con palo in ghisa architettonica con anima in acciaio; giochi per bambini è preferibile l'uso di materiale in struttura lignea e/o ferro anodizzato, e trattato con vernici atossiche.

Art. 2 (Decoro degli spazi pubblici o d'uso pubblico)

- a) Le strade, piazze, percorsi pubblici o d'uso pubblico devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.
- b) In caso di rifacimento di pavimentazioni o di realizzazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento della barriera architettoniche. E' preferibile l'utilizzo di pietra antisdrucchiolo per la costruzione di nuovi marciapiedi, tipo granito, porfido colorato possibilmente squadrate e montate a correre
- c) Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici.

- d) Nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, è consentita la copertura di ponteggi, impalcature, recinzioni di cantiere con teli decorativi.

Art. 3 (Occupazione degli spazi pubblici o d'uso pubblico da parte di soggetti privati)

- a) Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, compresi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico e quindi destinati a sicura rimozione. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità, ma contemporaneamente garantire la resistenza alla spinta dei venti. Di norma nessun elemento potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo d'appositi innesti, salvo specifica autorizzazione.
- b) L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee, quali palchi, gazebo o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela d'edifici e cose d'interesse culturale e ambientale e dove non costituisca pregiudizio per la viabilità o barriera architettonica.
- c) Tra il corpo edilizio dell'esercizio e l'area interessata dalla occupazione di suolo pubblico dovrà essere garantita una superficie libera, atta a consentire il passaggio pedonale.
- d) Più occupazioni interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato.
- e) E' vietato accatastare arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura ed in merito all'oscuramento delle vetrine è fatto divieto assoluto di posa in opera di materiali incongrui " carta, cartone, fogli di giornale " che determinano impatto negativo con il contesto circostante. Potranno essere utilizzate forme oscuranti quali pellicole adesive, tende, purché di colorazione uniforme e congrua con la colorazione della facciata
- f) Gli spazi concessi dovranno essere accessibili ai portatori di handicap.
- g) Gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia.
- h) Non possono essere eseguite manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico salvo se preventivamente autorizzate.
- i) Gli elementi riscaldatori, da posizionarsi nella stagione invernale, dovranno essere omologati a norma di legge e posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.
- j) Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ed espositori vari dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche.
- ❖ I tavoli e le sedie dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno e vimini o in metallo anche plastificato.
 - ❖ Gli ombrelloni dovranno avere una struttura lignea e tende parasole in tinta unita chiara. Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole.
 - ❖ L'uso di fioriere è consentito a corredo d'ingressi o vetrine d'esercizi commerciali, sempreché non sia d'impedimento alla circolazione pedonale e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della strada. Le fioriere dovranno essere in cotto o materiale simile " e escluso l'utilizzo di materiale plastico in genere " e dovranno avere i requisiti di asportabilità. A secondo delle vie viene prescritto l'utilizzo di fioriera come da elaborato fotografico " allegato 1 ".
 - ❖ Viene prescritta all'interno della fioriera la piantumazione di fiori tipo " Gerani. Ortensie, Ibis, Lantane; Piante verdi tipo Schefflera, Ficus Robusta e Bouganville. Altre tipologie di piante potranno essere allocate, previa Autorizzazione che di volta in volta dovrà essere rilasciata dall'Ufficio competente.
 - ❖ Ulteriori ed altre tipologie di vasi potranno essere ammesse solo nei casi di particolare pregio artistico artigianale che di volta in volta verrà valutato dall'Ufficio

tecnico su supporto della Commissione paesaggio. Tale prescrizione sono da ritenersi estendibili ai casi relativi ad altri arredi e descritte in epigrafe “ sedie, ombrelloni ed oggettistica varia “

- ❖ Per le restanti vie non menzionate si prescrive l'utilizzo di vasi sempre in cotto o pietra simile con tipologia architettonica consona con il contesto circostante e comunque simile alle tipologie allegate
- k) Nelle piazze e lungo i percorsi pedonali compresi i marciapiedi è ammessa l'occupazione di suolo con arredi di bar, ed esercizi di ristorazioni e con attrezzature espositive di negozi. Nelle piazze, le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e caratteristiche dei materiali.

Art. 4 (Tende, Tettoie)

La presente disciplina si pone l'obiettivo di regolamentare il collocamento delle tende che rappresentano, per volume e campitura di colore, uno dei segni di maggior disturbo della scena pubblica.

- a) E' vietato lungo le piccole vie dell'area urbana il posizionamento delle tende con tipologia a cappottina o a parabola. Tali tende sono considerate troppo voluminose, e di scarso valore estetico. L'unica tipologia ammessa è la tenda a braccio escludendo la possibilità dei montanti verticali.
- b) Il posizionamento delle tende non deve occultare i segni primari della vita cittadina “ segnaletica stradale, informazioni e indicazioni di orientamento “.
- c) Il posizionamento e la scelta cromatica – progettuale delle tende è sottoposta ad autorizzazione comunale, previa istruttoria preliminare dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale. Sono ammesse installazioni di tende solamente al piano terra e a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie di ampia sezione stradale, con esclusione delle vie strette e dei vicoli.
- d) La collocazione delle tende è ammessa se non sussistono impedimento di carattere artistico – decorativo, o provochi interruzione di particolari modanature.
- e) Le tende frangisole non dovranno in particolare nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre. Nei casi di forti vincoli architettonici l'apposizione della tenda avverrà entro la luce della vetrina.
- f) Onde evitare l'affollarsi di elementi non indispensabili sulla scena urbana, si autorizza la collocazione della tenda solamente per i casi di utilità evitando l'uso della tenda come elemento decorativo del negozio. Per il posizionamento, dimensionamento e colorazione delle tende valgono le seguenti prescrizioni:
 - ❖ Le tende devono essere dimensionate come la luce netta delle vetrine interessate.
 - ❖ Lo sbraccio della tenda non può in nessun caso sporgere dal filo del fabbricato oltre i 120 cm.
 - ❖ La tenda dovrà presentare il suo punto inferiore ad una altezza minima di 240 cm. Da terra.
 - ❖ Sono vietati teli che presentano materiale plastico in vista sulle parti.
 - ❖ Sono vietati in genere i materiali che riflettono la luce e non presentino superficie opaca.
 - ❖ Le colorazioni proposte dovranno essere sottoposte al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e comunque rispettare l'impianto cromatico complessivo della facciata.
 - ❖ Le tende collocate in edifici che presentano più negozi dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiali.
 - ❖ Nel caso di richiesta per una singola installazione di tenda per un solo negozio di un edificio che nel prospetto unitario comprenda più negozi, la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da una dichiarazione da parte di tutti i

proprietari o esercenti dei negozi del piano terra, di accettazione e di impegno a posizionarla anch'essi con le stesse forme, dimensioni e colore. I progetti presentati successivamente dovranno comunque indicare le caratteristiche delle tecniche già installate.

- ❖ E' consentita, sulla facciata anteriore delle tende, l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio.
- g) L'occupazione di suolo pubblico da parte di tettoie, tende per plateatici, attualmente poste a servizio dell'attività di bar ristorazione, somministrazione per alimenti e bevande, dovranno essere oggetto di manutenzione straordinaria. La loro sostituzione è consentita, previa presentazione di apposito Permesso a Costruire, prescrivendo l'utilizzo di ghisa architettonica con copertura in profilato di zinco. E' vietato l'uso del legno che potrà essere consentito eventualmente, previa verifica da parte della Commissione Paesaggio per le attività ricadenti nella zona extraurbana.
- h) E' ammessa per periodi limitati, e per comprovata necessità la semplice posa in opera di pannelli frangivento dell'altezza massima cm. 150 con supporto in materiale di ghisa architettonica e colorazione del vetro tenue, prescrivendo idonea piantumazione lungo l'intero perimetro.

Art. 5 (Edicole, Chioschi e Pensiline)

- a) E' consentita la collocazione su suolo pubblico o presso le aree destinate ad attrezzature di interesse collettivo edicole di giornali. Chioschi e pensiline, previo rilascio del Permesso a Costruire e nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo codice della strada.
- b) L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico deve avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.
- c) I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività. Non è inoltre concedibile la realizzazione di verande a chiusura di spazi per tavoli e sedie.
- d) Le edicole, i chioschi con attività di somministrazione di alimenti e bevande e chioschi di vendita di generi alimentari, vendita fiori, dovranno essere dotati di servizio igienico ad uso del personale. Nel caso sia previsto l'allestimento esterno con tavoli e sedie per la sosta di persone, dovrà essere realizzato uno o più servizi igienici.
- e) I chioschi e le edicole da ubicare nelle aree di interesse collettivo, aree a verde pubblico individuate nella planimetria del vigente Regolamento Urbanistico, e comunque nell'ambito dell'area urbana dovranno essere in materiale tipo acciaio anodizzato trattato con vernici atossiche con colorazione tenue che si deve inserire armonicamente con il contesto ambientale circostante.
- f) Gli interventi volti ad inserire sul territorio edicole e chioschi sono soggetti alla stipula di contratto di concessione d'occupazione di suolo pubblico e Permesso a Costruire. La domanda di Permesso a Costruire dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- ❖ Planimetrie in scala 1 : 1000 o 1 : 500, intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano circostante.
 - ❖ Progetto dell'opera (Pianta, sezione, prospetti in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione del materiale da impiegare.
 - ❖ Relazione tecnica descrittiva.
 - ❖ Adeguata documentazione fotografica dell'area interessata all'intervento.
 - ❖ Simulazione fotografica o rappresentazione prospettica o assonometria dell'intervento.

Art. 6 (Impianti di illuminazione esterna pubblica e privata)

- a) Tutti gli impianti d'illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri d'antiquamento luminoso e a ridotto consumo energetico secondo le vigenti disposizioni regionali in materia.
E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l'alto. In occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di 30 giorni all'anno, può essere concessa deroga a tale prescrizione.
- b) La realizzazione di nuovi impianti d'illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al regime autorizzativo da parte del competente funzionario. I progetti d'illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo.
- c) Il progetto d'illuminazione deve essere redatto da una figura professionale abilitata e deve essere conforme ai requisiti di legge. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato ai sensi della legge 05 marzo 1990, n. 46.
- d) Per gli impianti esistenti dovranno trovare applicazione altresì le sottoindicate prescrizioni finalizzate al contenimento del consumo energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso:
- ❖ Gli impianti di illuminazione pubblica esistenti alla data di entrata in vigore del seguente Regolamento, in caso di ricostruzione radicale di tutto l'impianto, o di manutenzione straordinaria, dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art.2.
 - ❖ Gli impianti di illuminazione, particolarmente inquinanti od abbaglianti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, individuati dall'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) o dalla Polizia Municipale, se pubblici dovranno essere sostituiti con gradualità ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Le sostituzioni o le messe a norma dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui al comma seguente.
- e) Per gli impianti di illuminazione pubblica da costruirsi dovranno trovare applicazione altresì le sottoindicate prescrizioni finalizzate al contenimento del consumo energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso:
- ❖ Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto, la progettazione, degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno rispettare i criteri della massima economicità sia riguardo l'esercizio e la manutenzione degli impianti sia riguardo la costruzione, nel rispetto primario della normativa antinquinamento luminoso del presente Regolamento. In particolare gli impianti di illuminazione pubblica, di norma, dovranno essere costruiti sia su un'unica fila di pali diritti e con una sola sorgente luminosa per palo sia con l'ottica di cui al comma 2. e parallela al terreno. Eventuali deroghe ai criteri sopraesposti dovranno costituire eccezione e motivati dal progettista dell'impianto con apposita relazione da presentarsi all'U.T.C.
 - ❖ Per le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione si assumono come limite massimo gli stessi valori riportati sulla attuale Norma UNI 10439 ed i suddetti valori, nel caso di modifica della Norma, potranno variare in diminuzione e mai in aumento.
 - ❖ E' vietato installare sorgenti luminose che provochino l'abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che comunque che in conseguenza di ciò possano costituire pericolo. E' vietato, altresì, installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il flusso luminoso contro le facciate degli edifici abitati od all'interno di immobili abitati, onde evitare disturbi del sonno ai cittadini che vi abitano.

- ❖ Tutte le lampade dei lampioni stradali e non, dovranno essere al sodio ad alta pressione aventi un'efficienza luminosa maggiore od uguale a 100 lumen/watt e con potenza nominale non superiore a 250 W; in deroga è ammesso l'uso di lampade al sodio con potenza fino a 400 W laddove esistano condizioni ambientali particolari come incroci stradali, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, fluviali, purché opportunamente giustificate dal progettista dell'impianto. Sono, altresì, consigliate le lampade al sodio a bassa pressione aventi un'efficienza luminosa maggiore od uguale a 130 lumen/watt e con potenza nominale minore od uguale a 135 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio a bassa pressione con potenza fino a 180 W laddove esistano condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, aeroportuali, fluviali, lagunari, purché opportunamente giustificate dal progettista dell'impianto.
- ❖ È lasciata libera scelta circa l'uso delle lampade al sodio a bassa od alta pressione, pur consigliando le lampade al sodio a bassa pressione per le zone periferiche, depositi o scali, svincoli autostradali, industrie, cimiteri, distributori di benzina.
- ❖ Tutti i lampioni, le torri faro, i fari e loro similari dovranno avere caratteristiche "antiquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico".
- ❖ Non è necessaria la protezione perimetrale schermante per le torri faro con proiettori asimmetrici dotati di vetro piano, purché accuratamente installati.
- ❖ È vietato l'uso di apparecchi di illuminazione altamente inquinanti quali globi luminosi non schermati, lanterne non schermate, ottiche aperte, insegne luminose con fascio luminoso verso l'alto.
- ❖ È opportuno installare globi luminosi dotati di adeguato schermo non riflettente verso l'alto o lanterne schermate dotate di schermo riflettente ospitante la lampada opportunamente incassata nello schermo, gli schermi dei globi e delle lanterne dovrebbero riflettere la luce verso terra.
- ❖ Sia per i globi che per le lanterne schermate si consiglia l'uso di lampade al sodio ad alta pressione di potenza minore o uguale a 150 W. Solo per casi particolari interessanti sia globi che lanterne schermate di piccole dimensioni ed in numero ridotto, sono ammesse le lampade elettroniche a basso consumo.
- ❖ Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso, tutti i nuovi impianti, salvo quelli destinati a: ordine pubblico, giustizia, difesa o le seguenti zone: incroci stradali, porti, per i quali tale norma non risulta applicabile, si suggerisce e quindi è facoltativo, l'uso di dispositivi (riduttori di flusso) o equipaggiamenti, in grado di ridurre il flusso luminoso emesso dalle lampade, dopo le ore 23.00 nel periodo dell'ora solare e dopo le 24.00 nel periodo dell'ora legale.
- ❖ Per l'illuminazione monumentale è consentita la tecnica di illuminazione radente dall'alto verso il basso con lampade del tipo del punto 2.D. È ammessa l'illuminazione dal basso verso l'alto per monumenti o aree di particolare valore storico-artistico-architettonico, nel qual caso i fasci di luce dovranno comunque essere proiettati con precisione sulle superfici da illuminare (il flusso non interessato dall'edificio o da altri ostacoli fissi deve essere quanto più possibile evitato); in questo caso si possono usare anche lampade agli alogenuri. Nei casi particolari per i quali non si riesce a rientrare nelle prescrizioni di cui alla presente norma, ad esempio a causa della particolare forma del soggetto da illuminare, il progettista dovrà fornire apposita motivazione da presentarsi all'U.T.C.
- ❖ I fari su palo o su parete debbono essere asimmetrici e con l'ottica parallela al terreno. È ammessa deroga per i fari simmetrici purché l'ottica sia rivolta verso il basso ed abbia un'inclinazione massima di 30° rispetto alla verticale al terreno.
- ❖ I campi sportivi e gli stadi devono essere illuminati con fari asimmetrici con l'integrazione di fari simmetrici (inclinati verso il basso, direzionali e muniti di appositi schermi atti a

ridurre al massimo l'emissione di luce verso l'alto e fuori dalla struttura sportiva), laddove i fari asimmetrici non riescano ad illuminare a sufficienza tutta l'area richiesta.

Art. 7 (Insegne e Vettrine)

- a) Per i negozi al piede dell'edificio, le vetrine devono rispettare nella forma, colori e materiali le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Non sono ammesse insegne a bandiera ad esclusione dei simboli di Tabacchi, Ufficio Postale, Farmacia, Carabinieri, Comune " che potranno essere anche luminose ". Le insegne devono risultare in sintonia con il contesto architettonico e ambientale e dovranno essere inserite all'interno delle aperture esistenti, con esclusione delle finestre, senza interessare altre parti dell'edificio (balconi e pareti) e non potranno essere sporgenti rispetto al filo esterno del muro. Dovranno essere rispettate altresì le seguenti prescrizioni:
- ❖ Altezza libera da terra 2,00 Mt (min.), sia nei casi di accesso – porta, o di vetrina;
 - ❖ Incasso minimo rispetto al filo esterno del fabbricato: 10 cm.
 - ❖ In presenza di finestre con inferriate le insegne dovranno essere poste all'interno delle inferriate stesse.
 - ❖ Il pannello – insegna potrà essere apposto sulla vetrina o sulla porta d'ingresso rispettando la larghezza max della luce netta del vano;
 - ❖ L'altezza max dell'insegna sarà di cm. 40.
 - ❖ Lo spessore massimo ammesso è di 5 cm. Per la struttura portante del pannello.
 - ❖ Qualora non sia possibile, per motivi di rispetto della facciata dell'edificio, collocare l'insegna al di sopra della porta o della vetrina, potrà essere verificata l'opportunità di inserire insegne luminose con intensità tenue, entro lo spazio – vetrina interno, visibile per trasparenza.
- b) Le tipologie di insegne ammesse nel centro storico sono:
- ❖ Insegna formata da simboli e/o caratteri assoluti privi di supporto o montatura su supporto autoportante distanziato dal muro;
 - ❖ Insegna a pannello, con tipologia a muro, sulla quale sono ottenuto i caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, ecc.
 - ❖ Insegna ad affresco dipinta direttamente sul fronte dell'edificio senza pannello di supporto.
- c) sono vietate le insegne adesive sugli infissi di facciata e le insegne a neon di qualsiasi forma e colore.
- d) La tipologia di illuminazione ammessa esterna relativa al solo ambito dell'insegna da illuminare, senza sovrapporsi all'illuminazione pubblica;
- e) Illuminazione riflesso : effetto controluce, con il piano del muro retrostante illuminato e le lettere opache che costituiscono le parti oscure.
- f) E' vietato l'uso di luci intermittenti o a variazione di colore.
- g) I colori delle insegne devono attenersi alle compatibilità dell'aspetto cromatico dell'intera facciata; è vietato usare colori e luci che possono creare confusione con la segnaletica stradale.

Art. 8 (Preinsegne)

- a) E' consentita l'installazione di preinsegne come definite dall'art. 47 del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, complete di freccia d'orientamento ed eventualmente da simboli o marchi, esposta su idoneo palo e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività nel rispetto del nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento d'Esecuzione.

- b) La segnaletica esistente, anche se regolarmente autorizzata, posizionata in disaccordo con quanto previsto dal presente Regolamento dovrà essere rimossa a cura e spese dei proprietari entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora l'interessato non provveda si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.

Art. 9 (Segnali turistici e di Territorio)

- a) E' consentita l'installazione dei segnali stradali d'indicazione urbana di pubblico interesse ai sensi dell'art. 134 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada (segnali d'indicazione turistica, industriale, artigianale, commerciale, alberghiera, di territorio, ecc), nel rispetto del nuovo Codice della Strada e previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale.

Art. 10 (Targhe professionali)

- a) L'applicazione di targhe indicanti arti, mestieri, professioni, associazioni, attività commerciali non è soggetta ad autorizzazione edilizia se conforme ai seguenti criteri:
- ❖ Le targhe devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio.
 - ❖ In locali in cui si svolge l'attività dovranno avere destinazione d'uso conforme.
 - ❖ I materiali ammessi sono ottone, rame, vetro, o plexiglas trasparente, pietra, cotto, legno, ceramica e in caso di pluralità di targhe vi dovrà essere conformità di dimensioni e materiali.
- b) Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere, specifica autorizzazione per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.
- c) Previo atto autorizzativo, potranno essere installate le targhe d'attività professionali sanitarie, su richiesta degli aventi titolo. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione dal nulla osta dell'Azienda Sanitaria Locale e dal visto dell'Ordine Professionale. Le targhe pubblicizzanti attività sanitarie dovranno riportare il numero e la data dell'Autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Competente Ufficio Comunale.

Art. 11 (Cassonetti di raccolta rifiuti, parcometri, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi)

- a) I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, o altro genere di raccolta, possono essere collocati su tutto il territorio nel rispetto dell'art. 68 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada e devono essere adeguatamente segnalati con pannelli in pellicola rifrangente. Devono essere collocati, in genere, fuori dalla carreggiata in modo tale da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carraio e della scorrevolezza del traffico.
- b) La loro sistemazione, ed eventuali spostamenti, dovrà sempre tenere in considerazione, oltre che la funzionalità del servizio di conferimento e raccolta rifiuti, anche la corretta collocazione in ordine al decoro di piazze, strade e percorsi pedonali.
- c) L'installazione di colonnine per parcometri dovrà sempre garantire la percorribilità pedonale ed, una volta installati, il suolo dovrà essere ripristinato a regola d'arte.
- d) E' consentita l'installazione di transenne parapetonali e dissuasori di sosta nell'ambito del centro urbano nel rispetto del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento

d'Esecuzione. In tutte le zone, l'installazione di transenne e dissuasori con apposizione di messaggi pubblicitari, è ammessa sempre nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada. L'installazione è subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti d'installazione, che sarà valutata dall'Ufficio competente e subordinata a stipula di contratto d'occupazione suolo, nel caso d'installazioni per uso privato, o regolata da apposita convenzione nel caso la richiesta sia presentata da una ditta.

- e) L'installazione di cartelli planimetrici informativi a servizio degli utenti è consentita previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e stipula d'apposita convenzione. I cartelli dovranno avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente d'inserimento, non dovranno essere affissi a muro, ma utilizzare un supporto autonomo e non potranno essere apposti in corrispondenza o prossimità di edifici pubblici.
- f) L'esposizione di pannelli planimetrici abbinati a messaggi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto del Codice della Strada e suo regolamento d'Esecuzione.

Art. 12 (Sanzioni)

- a) Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, non già determinate dai singoli articoli e quando costituiscano reato o siano contemplate da altre leggi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, così come previsto dall'art. 7 – bis del D. Lgs. 267/2000, da 25 a 500 Euro.
- b) Nel caso in cui le norme del vigente Regolamento Edilizio prevedano la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione d'oggetti e cose, della bonifica d'aree, ecc., il trasgressore od altro soggetto obbligato non vi abbia provveduto, il Funzionario del settore competente dispone, con Ordinanza, che si provveda, decorso il termine entro cui provvedere. lo stesso Funzionario può disporre di procedere in danno dei soggetti obbligati, e al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)

- a) Tutte le situazioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e regolarmente autorizzate ed installate previa autorizzazione edilizia o concessione d'occupazione suolo, sono confermate sino alla naturale scadenza dell'atto d'autorizzazione o concessione, salvo che non sia previsto diversamente da altre disposizioni.
- b) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale vigente.